

Allegato B alla Delibera n. 577/08/CONS

Premessa

L'Autorità per le Garanzie per le Comunicazioni ha, tra i suoi compiti, quello di assicurare che i consumatori abbiano accesso ad informazioni trasparenti relative alle tariffe praticate dai singoli gestori e che possano usufruire di dati di confronto tra le tariffe accurati e completi, in modo da poter esercitare una scelta consapevole della tariffa ritenuta più conveniente per il proprio profilo di consumo.

In tema di trasparenza delle condizioni economiche di offerta dei servizi di comunicazione elettronica, l'Autorità ha adottato la delibera n. 96/07/CONS ed ha altresì stabilito, con la delibera n. 126/07/CONS, un programma di ulteriore miglioramento della comparabilità dei piani tariffari, da attuare previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate.

Proprio la delibera n. 126/07/CONS, art. 6, comma 1, allo scopo di agevolare i consumatori nel confronto contestuale, anche con modalità interattive, tra le condizioni economiche proposte da diversi operatori, si è riservata di disciplinare le modalità e i requisiti di accreditamento dei soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione di prezzi che ne facciano richiesta.

Il presente documento propone una bozza di provvedimento atto a stabilire le modalità di accreditamento dei motori di calcolo indipendenti da parte dell'Autorità, ai sensi dell'art. 6 della delibera n. 126/07/CONS. In particolare, vengono proposti i parametri qualitativi e quantitativi che verranno presi in considerazione per l'accREDITAMENTO, nonché le modalità di accesso alla procedura di valutazione. L'Autorità, attraverso la consultazione pubblica, intende acquisire le opinioni sulla bozza di seguito proposta dei soggetti interessati, ivi incluse le associazioni dei consumatori e le imprese interessate.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente delibera si applicano le definizioni seguenti:
 - a) **“Autorità”**: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997;
 - b) **“consumatore”**: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
 - c) **“operatore”**: un’impresa che è autorizzata, tra l’altro, a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica;
 - d) **“servizio di comunicazione elettronica”**: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
 - e) **“servizio telefonico accessibile al pubblico”**: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;
 - f) **“motore di calcolo”**: un software o servizio che, a richiesta dell’utente, svolge operazioni di confronto tariffario tra le diverse offerte degli operatori e che, anche a partire da informazioni relative al profilo di consumo, consente di ottenere una stima della spesa associata a ciascuna offerta e, quindi, della convenienza economica relativa dei diversi piani tariffari; il servizio può essere reso disponibile con o senza l’ausilio di apparecchiature da installare presso la sede dell’utente o di software da installare sul personal computer dell’utente;
 - g) **“soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo”**: soggetto erogante un servizio di motore di calcolo;
 - h) **Direzione**: la Direzione dell’Autorità competente in materia di trasparenza tariffaria, attualmente la Direzione Tutela dei Consumatori;

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano all'accreditamento, da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dei soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica offerti dagli operatori.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:
 - a) la verifica preliminare del possesso dei requisiti minimi di esperienza e indipendenza per l'accesso alla valutazione da parte dei soggetti titolari dei motori di calcolo;
 - b) le successive fasi qualitativa e quantitativa della procedura di valutazione dei motori di calcolo utilizzati per il confronto delle tariffe delle offerte degli operatori.

Articolo 3 (Requisiti necessari per l'accesso alla valutazione)

1. Possono accedere alla valutazione i soggetti che:
 - a) attestino la propria indipendenza dagli operatori di comunicazioni elettronica ai sensi del comma 2;
 - b) comprovino di gestire motori di calcolo che, al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento di cui all'articolo 4, operano da almeno un anno nel corso del quale sono stati utilizzati da almeno 2000 utenti.
 - c). dichiarino inoltre:
 - I. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito, ovvero di non essere sottoposto a procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure di non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
 - II. che i propri amministratori e legali rappresentanti non abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che non siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. In caso di imprese costituite o che si impegnino a costituirsi in consorzio o cooperativa o altra forma di società di capitali tale dichiarazione deve riguardare le singole imprese;
2. Ai fini della sussistenza del requisito dell'indipendenza di cui al comma 1, lettera a), è vietato ogni rapporto di controllo o collegamento tra ogni operatore di comunicazioni elettroniche che consegua la maggior parte dei propri ricavi nel settore e il soggetto che gestisce il motore di calcolo. Si intende per controllo quello definito dall'art. 43 commi 14 e 15 del Decreto Legislativo. 31 luglio 2005, n. 177. Si intende per collegamento, oltre all'influenza notevole di cui al comma 2 dell'art. 2359 c.c., ogni rapporto atto a determinare un vantaggio competitivo in capo ad un operatore erogante servizi di comunicazione elettronica che consegua la maggior parte dei propri ricavi nel settore.

Articolo 4
(Istanza di accreditamento)

1. L'istanza di accreditamento, debitamente firmata dal legale rappresentante del soggetto titolare del motore di calcolo o di persona munita di procura speciale, deve essere conforme al modello di cui all'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) fotocopia del documento del legale rappresentante o del procuratore speciale;
 - b) dichiarazione in regime di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ai sensi dell'articolo 3, comma 1;
 - c) in caso di procuratore, procura;
 - d) attestazione di avvenuto pagamento all'Autorità del contributo di cui all'art. 13, comma 1.
 - e) la documentazione tecnica, anche in formato elettronico o software, comprovante il possesso dei requisiti oggetto di valutazione da parte dell'Autorità;
3. I legali rappresentanti del soggetto titolare di motore di calcolo, o le persone munite di procura speciale, nell'inviare all'Autorità le informazioni e i documenti richiesti sottoscrivono un'apposita dichiarazione con la quale assumono ogni responsabilità sulla completezza e veridicità delle informazioni fornite e sulla completezza e conformità all'originale dei documenti trasmessi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni. In ogni momento il responsabile del procedimento può chiedere che i documenti esibiti siano prodotti in originale.

Articolo 5
(Avvio del procedimento di accreditamento)

1. Il responsabile incaricato dalla Direzione:
 - a) comunica al soggetto istante l'avvio del procedimento;
 - b) entro 30 giorni esamina l'istanza di accreditamento e ne verifica la completezza e correttezza formale;
 - c) trasmette la documentazione in formato elettronico al gruppo di valutazione di cui all'articolo 6 per l'esecuzione delle necessarie verifiche;
2. Il responsabile del procedimento propone, altresì, alla Direzione il rigetto delle istanze di accreditamento non conformi alla presente delibera.

Articolo 6
(Gruppo di valutazione)

1. Il gruppo di valutazione è composto da funzionari ed esperti di area tecnica, economica e giuridica nominati con determina del Segretario Generale dell'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Per ciascuna valutazione, il gruppo di cui al comma 1, coordinato dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 5, effettua le operazioni di verifica dei motori di calcolo secondo la procedura di cui agli articoli 7, 8,9,10 e 11.

Articolo 7 (Fasi della valutazione)

1. La valutazione dei motori di calcolo si suddivide in due fasi distinte:
 - I) un'analisi qualitativa delle caratteristiche dei motori di calcolo che si occupa della valutazione di aspetti:
 - a) di accessibilità al motore di calcolo secondo i criteri di cui all'articolo 8;
 - b) di trasparenza della presentazione secondo i criteri di cui all'articolo 9.
 - II) un'analisi quantitativa delle caratteristiche dei motori di calcolo che si occupa della valutazione di aspetti:
 - a) di accuratezza del modello di calcolo in termini di analisi di tutte le componenti di costo e di sconto presenti nelle offerte vigenti sul mercato secondo i criteri di cui all'articolo 10;
 - b) di completezza dei confronti effettuati relativamente agli operatori ed alle tariffe considerati secondo i criteri di cui all'articolo 11.
2. Alla procedura di valutazione quantitativa potranno accedere i soli motori che avranno superato la procedura di valutazione qualitativa.

Articolo 8 (Accessibilità)

1. Il motore di calcolo dovrà essere agevolmente accessibile anche da chi non ha a disposizione connessione ad Internet a banda larga. In particolare, dovrà essere possibile anche utilizzare off-line il motore di calcolo, eseguendo eventualmente *on-line* il solo invio dei dati di aggiornamento necessari per il confronto.
2. Dovrà essere agevolata l'accessibilità al servizio anche ai diversamente abili, con particolare riferimento ai non vedenti ed ai non udenti.

Articolo 9 (Trasparenza)

1. I risultati dei confronti dovranno essere ordinabili per prezzo.
2. Il motore di calcolo deve essere corredato da una spiegazione chiara di come avviene il confronto e di quali eventuali approssimazioni/limitazioni sono previste nel calcolo.
3. Il motore di calcolo non deve eseguire discriminazioni né privilegiare nessun operatore, in nessun modo, all'atto della presentazione dei risultati;
4. Sulla home page del sito del motore di calcolo dovrà essere presente un link che riporta al codice di comportamento dei dipendenti addetti all'aggiornamento del sistema informatico di supporto al motore di calcolo.

Articolo 10 (Accuratezza)

1. I dati relativi a tutte le offerte tariffarie devono essere dettagliati e comprendere anche dati relativi a eventuali promozioni, offerte particolari, sconti, agevolazioni per particolari categorie di utenti svantaggiati.
2. I dati relativi alle tariffe utilizzate nelle offerte, su cui si basano i calcoli del motore, devono essere aggiornati contemporaneamente agli aggiornamenti tariffari effettuati dagli operatori e devono essere fondati sui prospetti informativi di cui alla delibera n. 96/07/CONS realizzati in formato foglio elettronico e secondo il modello, ad essa allegato, contenente le stesse informazioni base.
3. Dovranno essere possibili anche confronti con piani tariffari ed offerte non più sottoscrivibili, ma ancora utilizzate dagli utenti dell'operatore.
4. Sulla home page del sito dovrà essere riportata l'ultima data di aggiornamento del sito e i relativi ultimi dieci piani tariffari inseriti.
5. Il gruppo di valutazione costruirà, per valutare l'accuratezza dei motori di calcolo, opportuni *test-set* costituiti da simulazioni di fatture dettagliate relative a diverse tariffe praticate da diversi operatori.

Articolo 11 (Completezza)

1. I motori di calcolo devono tenere in considerazione la dislocazione geografica e la tipologia dell'utente- affari, residenziale, disabile, etc.-, in modo da rappresentare nel confronto, anche solo le tariffe dei servizi offerti dagli operatori e disponibili nella zona geografica e per la stessa tipologia, coerentemente con le caratteristiche dell'utilizzatore.
2. Il motore di calcolo deve consentire di inserire due tipologie di dati:
 - a) dati puntuali relativi al profilo di traffico reale effettuato dall'utente, utilizzando dati importati da file relativi a fogli di calcolo (.csv, .xcl, etc..) o analoghi, scaricati dall'utente dal sito del proprio gestore secondo formati concordati con gli operatori, eventualmente integrati con altri forniti dall'utente;
 - b) dati sintetici rappresentanti il profilo di consumo dell'utente o comunque la possibilità di scegliere tra alcuni esempi di profili di consumo predefiniti, ivi incluso quello di cui all'art 4 della delibera n. 126/07/CONS,

Articolo 12

(Conclusione del procedimento di accreditamento)

1. Il gruppo di valutazione di cui all'art. 6, entro il termine non perentorio di 90 giorni dall'affidamento dell'incarico, stila una relazione relativa alla valutazione eseguita e la invia alla Direzione, che predispose la proposta e la invia al Consiglio.
2. Il Consiglio, esaminata la proposta di provvedimento finale, delibera l'approvazione della proposta di accreditamento o il rigetto dell'istanza.

Articolo 13 (Contributo per l'Autorità)

1. I soggetti che vorranno sottoporre all'Autorità il proprio motore di calcolo dovranno erogare un contributo per l'Autorità di seguito fissato:
 - a) euro 1.000,00 (*mille/00*) per l'accesso alla procedura di valutazione qualitativa;
 - b) euro 2.000,00 (*duemila/00*) per l'accesso alla procedura di valutazione quantitativa, per quei motori che abbiano superato la procedura di valutazione qualitativa;
2. I motori di calcolo accreditati dovranno inoltre versare Euro 1.000,00 (*mille/00*) all'atto dell'accredimento ed annualmente, pena la decadenza dell'accredimento.
3. Per i soggetti portatori di interessi diffusi, non aventi scopo di lucro, è dovuto esclusivamente il contributo previsto al comma 1, lettera a) e il contributo previsto al comma 2 è ridotto alla metà.

Articolo 14

(Obblighi derivanti dall'accredimento)

1. I motori di calcolo che supereranno la procedura di accreditamento dell'Autorità dovranno esporre, sulle interfacce utilizzate dagli utenti, la dicitura indicata nell'allegato 2), della presente delibera completa di numero di accreditamento assegnato.
2. Nel caso in cui l'interfaccia utilizzata sia di tipo software la dicitura di cui al comma 1, dovrà condurre al sito internet dell'Autorità o, nel caso in cui sia di altro tipo, dovrà anche riportare l'indirizzo del sito internet dell'Autorità presso il quale possono essere acquisite ulteriori informazioni sulla procedura di accreditamento.
3. L'elenco aggiornato dei motori di calcolo accreditati, in ordine cronologico e numero di accreditamento assegnato, è pubblicato sul sito web dell'Autorità in una apposita sezione.

Articolo 15

(Controlli e decadenza)

1. L'Autorità si riserva di eseguire controlli periodici annuali, anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori componenti il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), per verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti per i quali i motori di calcolo sono stati accreditati.
2. L'accredimento decadrà automaticamente nel caso si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) non si sia versato il contributo annuale previsto dall'art. 13;
 - b) durante la procedura di verifica si siano riscontrate anomalie o non conformità e che per le stesse non siano state fornite adeguate giustificazioni, nei termini stabiliti, alle contestazioni dell'Autorità o non si sia dato seguito alle sue richieste;
 - c) si siano riscontrate violazioni, da parte del soggetto erogante il servizio, di delibere dell'Autorità, di leggi locali, nazionali o comunitarie;
 - d) la piattaforma informatica utilizzata dal motore di calcolo non sia stata realizzata o gestita conformemente al Codice in materia di protezione dei dati personali.